SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1720-B-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1986 — (V. *Stampato Camera n.* 4080-bis) degli articoli 2 e 3 del disegno di legge

d'iniziativa dei senatori MANCINO, VITALONE, COCO, CODAZZI, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, GALLO, LIPARI e PINTO Michele

« Modifiche alla disciplina della custodia cautelare »

(V. *Stampato n.* **1720**)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 ottobre 1986

(V. *Stampato Camera n.* **4080**)

modificato — nella parte stralciata — dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1987

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 febbraio 1987

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-*bis* nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare

Art. 1.

1. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione ».

Art. 2.

1. Il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto, in qualunque stato e grado del procedimento, ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giu-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria

Stralciato
(V. *Stampato n. 1720-B*) (*)

Art. 1.

1. Al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori ».

(*) Il disegno di legge di cui allo stampato n. 1720-B, approvato in sede deliberante, senza modificazioni, dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 novembre 1986, è divenuto legge 7 novembre 1986, n. 743, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo ».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 466 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« Art. 466-*bis* - (*Indicazione degli atti utilizzabili*) — Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti già depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.

La richiesta di utilizzabilità degli atti indicati nel comma precedente è vincolante per il giudice.

La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice ».

Art. 4.

1. All'articolo 475 del codice di procedura penale, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*) quando si fonda su di un atto del quale è stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilità richiesta dal primo comma dell'articolo 466-*bis* ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è sostituito dal seguente:

« I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, possono essere prorogati:

a) fino a un terzo per la fase istruttoria, con ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato;

b) fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, numero 5, del codice di procedura penale. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui al primo comma possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro le ordinanze può essere proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

1. All'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresì prorogati fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione ».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.